N° PAP-00018-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo Pretorio on-line dal 08/01/2024 al 23/01/2024

L'incaricato della pubblicazione VICENTE GERARDO DI NAPOLI

Comune di Camerota

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50/2023 del 28/12/2023

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche

Il giorno 28/12/2023 alle ore 10:04 e seguenti in Camerota, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge e dello statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, sessione ordinaria, per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
MARIO SALVATORE SCARPITTA	P		MARINA BAGNATO	P	
TERESA ESPOSITO	P		MARIATERESA REDA	P	
FRANCESCO SATURNO	P		GIUSEPPE MOLFESE	P	
GIANGAETANO PETRILLO	P		GIADA CUSATI	P	
GIOVANNI SATURNO	P		VALENTINO MAZZEO	P	
VINCENZA PERAZZO	P		GERARDO D'ONOFRIO	P	
DOMENICO SPINIELLO	P				

Assiste: ANGELA DEL BAGLIVO - Segretario

Presiede: VINCENZA PERAZZO - Presidente del Consiglio

Verificato il numero legale, VINCENZA PERAZZO - Presidente del Consiglio, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i Dirigenti dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Firmato da
Vicente Gerardo Di Napoli
08/01/2024 14:17:07

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

IL SINDACO

Vista la legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 recante "Testo Unico sul commercio" e, in particolare, l'art. 70 che prevede che "*I Comuni adottano il regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche"*;
Richiamate:

- la Circolare Regione Campania n. 1 del 9/01/2014 in quanto compatibile con la nuova normativa (LR n.7/2020) sul commercio su area pubblica.
- la legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 "Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa-legge annuale di semplificazione";
- il D. Lgs. N. 114/98 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Considerato che l'Amministrazione Comunale ritiene necessario regolamentare lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche, per cui intende approvare un nuovo Regolamento;
Considerato che si intende per commercio sulle aree pubbliche l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
Dato atto che il Regolamento persegue le seguenti finalità:

- mirare ad un assetto della rete del commercio su aree pubbliche adeguato alle esigenze della popolazione, alle caratteristiche socio-economiche ed ambientali del territorio;
- migliorare il servizio per i consumatori, con particolare attenzione all'ubicazione ed alla tipologia dell'offerta, salvaguardando l'equilibrio con le altre forme di distribuzione, promuovendo, altresì, l'integrazione del commercio su aree pubbliche con quello su aree private;
- sviluppare ed ammodernare il commercio su aree pubbliche nelle sue varie forme, anche itinerante, favorendo le iniziative imprenditoriali del settore;

Considerato, altresì, che il presente Regolamento disciplina i procedimenti, gli atti e quant'altro non soggetto a riserva di legge nazionale o regionale in materia di commercio su area pubblica, nel rispetto delle indicazioni e delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia;
Visto l'allegato Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche composto da 36 articoli;
Ravvisata la necessità di regolamentare in modo efficiente ed efficace lo svolgimento del commercio su aree pubbliche;
Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto dell'Ente;
- la L. n. 241/1990

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare l'allegato "*Regolamento comunale per il Commercio su Aree Pubbliche"* che si compone di n. 36 articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali degli adempimenti di competenza;
4. Di pubblicare il predetto Regolamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Camerota.

…..in prosieguo di seduta.…..…

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore Affari Generali, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore Economico-finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Udito il Consigliere SATURNO F. che relaziona brevemente sull'argomento all'ordine del giorno, precisando che il Regolamento in approvazione è stato estrapolato dalla legge regionale. E' stata riorganizzata la riscossione nelle aree mercatali. E' stata introdotta sul sito del Comune una sezione dedicata al commercio. E' stato approvato il Distretto del Commercio "La Terra dei Miti" con Camerota Comune capofila. Sono stati predisposti bandi per fiere e mercati. Ringrazia il Segretario Generale e la dott.ssa Giannetti Claudia per il lavoro svolto.

Preso atto dell'assenza di interventi, il PRESIDENTE mette a votazione l'argomento all'ordine del giorno avente ad oggetto: "*Approvazione Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche.* ";

PRESENTI 13 – VOTANTI 13

Con n. 13 voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione il cui testo si intende qui integralmente riportato.

E per l'urgenza, con successiva e separata votazione

Con n. 13 voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Alle ore 11:53 terminano i lavori del Consiglio Comunale.

Comune di Camerota
Provincia di Salerno

Regolamento comunale per il Commercio su Aree Pubbliche

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n._____ del_____.

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Finalità
Art. 4 - Ambito di applicazione e attività escluse
Art. 5 - Condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
Art. 6 - Commercio su posteggi
Art. 7 - Assegnazione posteggi
Art. 8 - Posteggi riservati
Art. 9 - Autorizzazioni stagionali
Art. 10 - Assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi
Art. 11 - Titolo autorizzativo e obblighi dell'operatore
Art. 12 - Decadenza, revoca e sospensione dell'autorizzazione
Art. 13 - Aggiunte e modifiche del settore merceologico
Art. 14 - Assenze
Art. 15 - Scambi di posteggio
Art. 16 - Subingressi nella gestione e nella proprietà
Art. 17 - Commercio itinerante
Art. 18 - Modalità di svolgimento dell'attività itinerante
Art. 19 - Divieti e limitazioni nell'esercizio dell'attività in forma itinerante
Art. 20 - Cambio di residenza

CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MERCATI E FIERE

Art. 21 - Istituzioni di nuovi mercati e fiere
Art. 22 - Aree private da destinare al commercio
Art. 23 - Modifica dei mercati
Art. 24 - Spostamento, soppressione, modifica
Art. 25 - Sospensione dei mercati
Art. 26 - Caratteristiche funzionali dei mercati
Art. 27 - Modalità di accesso al mercato. Rilevazione delle presenze
Art. 28 - Modalità di registrazione delle presenze degli "spuntisti" nei mercati
Art. 29 - Norme in materia di funzionamento dei mercati e delle fiere
Art. 30 - Mercati e fiere straordinarie
Art. 31 - Fiere

CAPO III – CANONE MERCATALE

Art. 32 - Disposizioni Generali

CAPO IV -SANZIONI

Art. 33 - Sanzioni per le attività commerciali su aree pubbliche

CAPO V- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Disposizioni finali
Art. 35 - Modalità di comunicazione con il SUAP
Art. 36 - Entrata in vigore

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche ai sensi della seguente normativa:
   - della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 *"Testo Unico sul commercio"*, nel prosieguo chiamata L.R. n. 7/2020;
   - Circolare Regione Campania n. 1 del 9/01/2014 in quanto compatibile con la nuova normativa (LR n. 7/2020) sul commercio su area pubblica.
   - legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 *"Misure urgenti per semplificare, razionalizzare erendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa-legge annuale di semplificazione";*
   - del D. Lgs. N. 114/98 *"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;
   - D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 *"Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"*, nel prosieguo chiamato d. Lgs. n. 228/01;
   - D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 *"Codice del consumo"*;
   - D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 *"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno"*;
   - Legge 30 dicembre 2018, n. 145 *"Bilancio di previsione dello Stato per l´anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"* - Art. 1, comma 686.

2. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti, gli atti e quant'altro non soggetto a riserva di legge nazionale o regionale in materia di commercio su area pubblica, nel rispetto delle indicazioni e delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.
3. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.
4. I riferimenti del presente Regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende:
   a. commercio sulle aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
   b. aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
   c. operatore: il commerciante su aree pubbliche, abilitato a vendere al dettaglio su posteggio in concessione o in forma itinerante;
   d. posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune ha la disponibilità e data in concessione all'operatore;
   e. posteggio isolato o fuori mercato: un posteggio non compreso nei mercati;
   f. mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune ha la disponibilità composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione

di pubblici servizi.

Il mercato è definito:

a) mercato in sede propria: il mercato che ha luogo in area destinata a tale uso dall'Amministrazione Comunale, costruito ed utilizzato per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche, materiali adatti e servizi propri;
b) mercato su strada: il mercato che occupa per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per l'esercizio dell'attività commerciale, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
c) mercato giornaliero o rionale: quello che si svolge per almeno cinque giorni della settimana per la vendita al dettaglio di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
d) mercato ordinario: quello che si svolge periodicamente per la vendita al dettaglio di tutti iprodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
e) mercato straordinario: istituito in occasione di eventi o avvenimenti particolari come le festività natalizie e pasquali;
f) mercato stagionale: quello di cui alla lettera d) che si svolge nel limite temporale anche frazionato, compreso tra sessantuno e centottanta giorni;
g) mercato specializzato o esclusivo: destinato a merceologie del medesimo genere, affini o complementari, con periodicità giornaliera o non giornaliera;
h) mercato dell'usato: dell'antiquariato e del collezionismo, mercato che ha come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti l'antiquariato, le cose usate,l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
i) mercato sperimentale: il mercato che risponde ad esigenze emergenti di rivitalizzazione di un'area specifica, di qualificazione dell'offerta commerciale, di soddisfacimento delle esigenze del consumatore;
l) fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune ha la disponibilità di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
m) presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, anche se non ha svolto l'attività;
n) negozio mobile: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale ad uso negozio avente le caratteristiche generali di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2002 (Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche), adibito all'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari nei posteggi isolati o riuniti in un mercato;
o) somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche: la vendita di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche o su aree private della quale il comune ha la disponibilità, unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consumare sul posto i prodotti acquistati;
p) associazioni imprenditoriali rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche: le associazioni rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche legalmente costituite a livello provinciale ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e presenti a livello regionale;
q) spunta: operazione con la quale, limitatamente a quella giornata, si provvede ad assegnare dei posteggi occasionalmente rimasti liberi nei mercati per assenza dell'avente titolo o non assegnati;
r) spuntista: operatore in possesso di abilitazione al commercio su aree pubbliche che concorre ad occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dal concessionario o non ancora assegnato;
s) hobbisti: i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario edoccasionale, merci di modico valore, comunque dal prezzo unitario non superiore a 250,00 euro.
t) per "*SCIA*": la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 dellalegge 7 agosto

1990, n. 241 e sue mm.ii

Art. 3 – Finalità

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
   a) migliorare il servizio per i consumatori, con particolare attenzione all'ubicazione ed alla tipologia dell'offerta, salvaguardando l'equilibrio con le altre forme di distribuzione, promuovendo, altresì, l'integrazione del commercio su aree pubbliche con quello su aree private;
   b) mirare ad un assetto della rete del commercio su aree pubbliche adeguato alle esigenze della popolazione, alle caratteristiche socio-economiche ed ambientali del territorio, con particolare riferimento alle zone periferiche e degradate, ove il commercio può costituire strumento di recupero urbano, ed alla salvaguardia dei centri storici, alla consistenza dei flussi turistici;
   c) sviluppare ed ammodernare il commercio su aree pubbliche nelle sue varie forme, anche itinerante, favorendo le iniziative imprenditoriali del settore;
   d) adeguare l'attività del commercio su aree pubbliche nelle sue varie forme alle vigenti norme diigiene, sanità e sicurezza;
   e) valorizzare la produzione agricola ed artigianale locale, regionale e tipica nelle zone residenziali sotto servite;
   f) riqualificare la rete distributiva esistente, dotando i mercati di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle norme igienico - sanitarie eda quelle sulla sicurezza;
   g) promuovere la costituzione di cooperative e/o consorzi tra gli operatori dei mercati giornalieri per la gestione dei servizi mercatali, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale;
   h) promuovere una maggiore informazione assicurando la tutela dei consumatori, relativamente ai prodotti venduti e/o somministrati;
   i) promuovere apposite campagne divulgative anche attraverso la sottoscrizione di protocolli di intesa per valorizzare la qualità dei prodotti venduti e contribuire al contenimento dei prezzi.

Articolo 4 – Ambito di applicazione e attività escluse

1. Il presente Regolamento si applica esclusivamente sul territorio comunale di Camerota, alle attività di commercio su aree pubbliche così come definite dal precedente art. 2, comma 1, lettera a).
2. Il presente Regolamento non si applica:
   a) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
   b) all'attività di vendita di prodotti nei confronti dei visitatori, effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
   c) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o entiterritoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informativo,di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

Art. 5 – Condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
   a) sui posteggi dati in concessione;
   b) su qualsiasi area se in forma itinerante e se l'area non è espressamente esclusa dal Comune di Camerota.
2. Fermo restando il possesso dei requisiti di moralità e professionalità, il commercio su aree pubbliche e su

aree private ad uso pubblico può essere svolto da imprese individuali, società di persone o di capitali regolarmente costituite e cooperative.

3. Ai fini dell'attività di commercio su aree pubbliche è altresì richiesto l'assolvimento degli obblighi connessi alla regolarità contributiva previsti dalla normativa vigente, da comprovare mediante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 53 della L.R. n. 7/2020.

Art. 6 – Commercio su posteggi

1. Per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche di cui all'art. 5, comma 1 lettera a), il Comune rilascia apposita autorizzazione agli operatori che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica mediante utilizzo del posteggio, ai sensi art. 19, comma 1, D. Lgs. 59/2010, abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi nel rispetto delle norme igienico sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo, nel rispetto dell'Ordinanza 3 aprile 2002 (G.U. n. 114 del 17 maggio 2002) del Ministero della Salute che fissa i requisiti igienico-sanitari delle aree pubbliche, nelle quali si effettuano i mercati per il commercio dei prodotti alimentari e dei posteggi, sia singoli sia riuniti in un mercato sia presenti nelle fiere;
3. Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico, alimentare e non alimentare, in caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento posteggi oppure tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento.
4. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio e la concessione del posteggio stesso, sono rilasciate dal Comune ove ha sede il posteggio medesimo con le modalità stabilite nel successivo art. 7. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali.
5. La concessione dei posteggi ha una durata pari a dodici anni.
6. La concessione è rinnovata, a richiesta del titolare, previa verifica dei requisiti di moralità e professionalità e l'assolvimento degli obblighi connessi alla regolarità contributiva previsti dalla normativa vigente da documentare e comprovare mediante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 53 della L.R. n. 7/2020.

Art. 7 – Assegnazione dei posteggi

1. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche sono rilasciate per i settori merceologici alimentare e non alimentare.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della concessione di posteggi nei mercati e nei posteggi fuori mercato, il Comune predispone apposito bando con l'indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione.
3. Entro il 30 luglio di ogni anno, il Comune, trasmette alla struttura amministrativa competente della Regione Campania il numero dei posteggi che si sono resi disponibili nei mercati periodici, compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie ed eventualmente l'appartenenza al settore alimentare o non alimentare o la specifica tipologia, se trattasi di mercato specialistico e se prevista nell'atto istitutivo del mercato a cui si riferiscono.
4. Entro quarantacinque giorni la Regione rende pubblico nel bollettino ufficiale della Regione Campania l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello di bando a cui i comuni si uniformano.
5. Entro ventuno giorni dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania dello specifico bando comunale, gli operatori trasmettono le domande di partecipazione ai bandi ai comuni sede di posteggi, a mezzo posta elettronica certificata con le modalità e nei termini stabiliti dai medesimibandi.
6. Il Comune espletato il bando provvederà, in conformità ai criteri di assegnazione, alla pubblicazione nel

BURC della relativa graduatoria che contiene l'elenco dei nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli idonei. Il Comune provvederà sulla base del provvedimento di assegnazione del posteggio a rilasciare la relativa autorizzazione dandone comunicazione al Comune di residenza dell'operatore, ai fini della gestione di uno specifico archivio previsto dall'art. 55 della Legge Regionale.

7. I criteri per l'assegnazione dei posteggi in oggetto saranno contenuti nel bando che sarà redatto, uniformandosi al modello di bando che la regione, come previsto dall'art. 55, comma 3 della L.R., renderà pubblico annualmente mediante pubblicazione sul BURC.
8. Per l'approvazione della graduatoria finale di cui al precedente comma 6, l'Amministrazione Comunale procederà mediante l'approvazione e la pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale del Comune.
9. Al fine di determinare le regole delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica, sono individuati i seguenti criteri di priorità, da applicare nel caso di pluralità di domande concorrenti nel seguente ordine:
   a) il comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione sulla base della graduatoria redatta tenendo conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell'eventuale dante causa; a parità di anzianità si tiene conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o fuori mercato;
   b) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda. Farà fede la ricevuta di avvenuta presentazione della stessa sulla PEC del SUAP ai sensi art. 5, comma 1, D.M. MISE 10/11/2011;
   c) soggetti che non siano già titolari di altra autorizzazione al commercio;
   d) in caso di assoluta parità, si procederà a sorteggio in presenza degli operatori interessati o diloro rappresentanti.
   e) Il Comune può determinare di volta in volta, nei relativi bandi, ulteriori criteri di assegnazione,tesi a valorizzare l'imprenditoria giovanile e femminile.
10. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo le autorizzazioni relative ai posteggi riservati di cui all'articolo 8.

Art. 8 - Posteggi riservati

1. Nell'ambito dei mercati e delle fiere, il comune riserva posteggi, concessi con le modalità previste dal presente regolamento:
   a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) nella percentuale del 5 per cento del totale dei posteggi del mercato;
   b) agli imprenditori agricoli per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'articolo 4 del decreto legislativo 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime, e ai coltivatori diretti, nella percentuale non inferiore al 10 per cento del totale dei posteggi nel mercato;
   c) alle organizzazioni del commercio equo e solidale di cui alla legge regionale 6 marzo 2015, n. 6 (Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di prodotti di qualità e modifiche della legge regionale 8 agosto 2014, n. 20 - Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera).
2. I posteggi concessi agli imprenditori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato.
   In mancanza di imprenditori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari di titolo abilitativo, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato. La vendita

deve riguardare, comunque, i prodotti dello stesso settore venduti dal concessionario del posteggio e deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria.

3. La concessione di posteggio temporaneo riservata agli imprenditori agricoli è rilasciata sulla base della domanda presentata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli possono essere oggetto di cessione esclusivamente a soggetti appartenenti alla medesima categoria.
4. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e c), non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera. Detti soggetti non possono cedere i posteggi loro riservati.

Art. 9 - Autorizzazioni stagionali

1. Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate dal comune sede di posteggio e sono riferite ad un periodo di tempo anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi, nel rispetto delle modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 10 - Assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi

1. Per l'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fiera, si applica il criterio del maggior numero di presenze. Sono tali le volte che il soggetto ha partecipato alla spunta, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione/lista presenze.
2. Per partecipare alla spunta di cui al comma 1, gli operatori presentano apposita comunicazione al SUAP del Comune di Camerota. La mancata presenza per oltre sedici mercati non consecutivi nell'anno solare alle operazioni di spunta comporta l'azzeramento della graduatoria. Sono fatte salve le assenze giustificate ai sensi di legge per malattia, gravidanza, infortunio, nonché le assenze determinate da eventi naturali particolarmente avversi che abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato. L'azzeramento delle presenze maturate nella graduatoria di spunta determinato dal superamento del numero massimo di assenze ingiustificate, comporta la presentazione di una nuova comunicazione.
3. Le presenze maturate in spunta sono azzerate ad ogni assegnazione, tranne che per gli operatori i quali, pur avendo partecipato alla selezione, non abbiano ottenuto il posteggio.
4. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative a titoli abilitativi diversi. L'operatore in possesso di più autorizzazioni valide indica, all'atto della notazione delle presenze, con quale di esse intende partecipare.Non si fa luogo alla registrazione della presenza qualora l'operatore, utilmente posizionato nella graduatoria di spunta per l'occupazione di posteggio, rinunci all'occupazione medesima.
5. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione per l"intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione, salvo diversa determinazione da parte del comune.

Art. 11 – Titolo autorizzativo e obblighi dell'operatore

1. L'operatore titolare dell'autorizzazione, senza riferimento alla sua tipologia, deve esercitare l'attività di commercio su area pubblica detenendo con sé l'originale dell'autorizzazione stessa. Allo scopo di verificare l'unicità dell'utilizzo del titolo autorizzativo, la mancata esibizione dell'originale, a richiesta degli organi di vigilanza, può comportare l'applicazione del sequestro cautelare delle attrezzature e della merce previsto all'art. 13 della L. 689/1981, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 29comma 1 o 2 del D. Lgs. 114/1998.
2. L'attività può essere svolta unicamente dall'operatore titolare o dal socio di questi, ovvero da dipendenti o collaboratori familiari, lavoratori interinali di cui alla L. 196/1997, associati in partecipazione (art. 2549

cc), collaboratori coordinati e continuativi (art. 2, L. 335/1995), nonché preposti alla vendita inquadrati in altre fattispecie previste dalla vigente legislazione sul lavoro, purché appositamente delegati, come risultante da dichiarazione, redatta in conformità agli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che va esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune per l'attività divigilanza e controllo. I delegati dovranno comunque essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 D. Lgs. 59/2010 nonché del requisito alimentare, ove richiesto.

Art. 12 – Decadenza, revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione decade:
   a) nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o suo delegato non risultino più in possesso dei requisitidi cui all'art. 71 D.Lgs. 59/2010;
   b) il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data di rilascio mediante attivazione della stessa presso la CCIAA competente per territorio, salvo proroga per comprovata necessità non superiore a sei mesi.
2. Nel caso di titolarità di concessione di posteggio l'autorizzazione è revocata:
   a) nel caso in cui il titolare della stessa non utilizzi il posteggio per un periodo di tempo superiore complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periododi operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare da comprovare adeguatamente a cura del titolare concessionario mediante comunicazione al SUAP del Comune di Camerota. Il SUAP, preventivamente attivato dal Comando Polizia Municipale, comunica in tal caso ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990, l'avvio del procedimento di revoca all'interessato che nel termine di 30 giorni potrà presentare eventuali controdeduzioni. Trascorso inutilmente tale termine, il SUAP procederà con la revoca dell'autorizzazione e contestuale dichiarazione di decadenza dalla concessione del posteggio.
   b) in caso di mancato pagamento del Canone Unico di Occupazione Suolo Pubblico. Il SUAP, preventivamente attivato dal competente ufficio comunale, provvederà all'avvio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990, assegnando un termine di 15 giorni dalla notifica dello stesso per effettuare il pagamento. Trascorso inutilmente tale termine, il SUAP procederà con la revoca dell'autorizzazione e contestuale la dichiarazione di decadenza dalla concessione del posteggio.
3. In tutti i casi di decadenza e revoca di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche, il SUAPcomunica ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990, l'avvio del procedimento all'interessato che nel termine di 30 giorni potrà presentare eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente il termine di cui sopra il Comune provvede all'adozione del provvedimento di revoca.
4. L'autorizzazione può essere sospesa con provvedimento del Responsabile del SUAP, in caso di accertate violazioni di particolare gravità o recidiva, per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno. Il SUAP comunica ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990, l'avvio del procedimento all'interessato che nel termine di 15 giorni potrà presentare eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente il termine di cui sopra il Comune di Camerota provvede all'adozione del provvedimento di sospensione.
5. Qualora si tratti di agricoltore esercente la vendita su area pubblica del proprio prodotto, oltre ai casi di malattia, gravidanza o servizio militare, rientrano fra i gravi motivi di impedimento all'esercizio dell'attività, le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamenti stagionali sfavorevoli e di calamità atmosferiche. Tali circostanze dovranno essere comprovate adeguatamente a cura del titolare mediante comunicazione al SUAP del Comune di Camerota.

Art. 13 – Aggiunte e modifiche del settore merceologico

1. Le aggiunte e/o le modifiche del settore merceologico, sulle autorizzazioni amministrative per il commercio su aree pubbliche con posteggio sono soggette ad istanza da presentare al SUAP che ha rilasciato

l'autorizzazione.

2. Il Comune può negare l'autorizzazione nel caso in cui, con l'atto di concessione del posteggio, abbia subordinato l'utilizzo dello stesso alla vendita dei prodotti di un determinato settore o di particolari tipologie di prodotti nell'ambito di uno stesso settore e nel caso in cui sia necessario salvaguardare la tutela dell'igiene e sanità pubblica.
3. Le istanze relative alle aggiunte del settore alimentare devono essere corredate dalla Notifica Sanitaria ai fini della registrazione ai sensi Reg. CE 852/2004 e relativo pagamento in favore della ASL competente per territorio, conformemente a quanto disposto dalla D.G.R.C. n. 318/2015, come modificata dal Decreto Dirigenziale della R.C. n. 117 del 30/04/2020.
4. I procedimenti per le aggiunte del settore merceologico seguono l'iter previsto dall'art. 7 D.P.R. 160/2010 e vengono inoltrati al SUAP esclusivamente con la modalità telematica prevista dal medesimo D.P.R. 160/2010.

Art. 14 – Assenze

1. Il titolare dell'autorizzazione su posteggio che non sia presente nell'area di fiera o mercato assegnata entro l'orario prefissato o prescelto, per l'inizio dell'attività di vendita, è considerato assente e sarà consentita l'assegnazione temporanea del posteggio in quel giorno in base alle graduatorie ove esistenti.
2. Nel caso mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo nell'insieme superiori a quattro mesi per ciascun anno solare oppure superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato, se inferiore all'anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, debitamente comprovati, determinano la decadenza della concessione del posteggio ai sensi dell'art. 12.

Art. 15 – Scambi di posteggio

1. Lo scambio di posteggio è consentito a condizione che avvenga fra operatori che vendono prodotti dello stesso settore merceologico e appartenenti allo stesso mercato, senza modifiche della superficie assegnata.
2. I soggetti interessati devono presentare apposita domanda di scambio di posteggio al SUAP del Comunedi Camerota, con firme congiunte, allegando copia dei relativi documenti di riconoscimento.
3. Il rilascio della nuova autorizzazione, ove sussistano tutti i requisiti per lo scambio, avviene entro 30 giorni successivi alla data di presentazione della richiesta congiunta degli operatori.

Art. 16 – Subingressi nella gestione e nella proprietà

1. Il trasferimento del titolo abilitativo, a seguito di morte del titolare, di cessione dell'azienda o di affidamento in gestione dell'intera azienda commerciale o ramo d'azienda, ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività, è effettuato:
   a) entro un anno dalla morte del titolare;
   b) entro novanta giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione.
2. Nel caso di morte del titolare, fermo restando il possesso dei requisiti morali e professionali, l'autorizzazione e la concessione è reintestata all'erede o agli eredi che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, se l'amministratore li ha nominati con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile. L'erede privo dei requisiti per lo svolgimento dell'attività commerciale inizia l'attività solo dopo aver acquisito i suddetti requisiti.
3. Il soggetto di cui al comma 2, se non inizia l'attività entro il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data del decesso del titolare, decade dal diritto di esercitare l'attività, fatta salva la richiesta di proroga per una sola volta e per non più di tre mesi.
4. Nel caso di morte del titolare, se l'erede non è in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività e non intende continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data di decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso dei requisiti.

5. Il subentrante nell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dall'autorizzazione del precedente titolare.
6. Le presenze di cui al comma 5 non sono cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, né trasferite su altre autorizzazioni disponibili dell'operatore.

Art. 17 - Commercio itinerante

1. L'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è soggetta alla presentazione della SCIA al SUAP del Comune di Camerota nel quale si intende avviare l'attività.
2. La SCIA, di cui al comma 1, abilita l'operatore anche:
   a) all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale;
   b) alla vendita al domicilio del consumatore, nei locali dove si trova per motivi di lavoro, di studio,di cura, di intrattenimento o di svago;
   c) all'esercizio dell'attività nelle fiere e nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambitodel territorio nazionale.
3. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto, al di fuori delle aree di mercato ad una distanza non inferiore ai 500 metri, con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste da parte dell'utenza con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie.

Art. 18 - Modalità di svolgimento dell'attività itinerante

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste temporali limitate a trenta minuti per effettuare le operazioni di vendita, decorsi i quali è fatto obbligo all'operatore di spostarsi di almeno di mt 250, in aree appositamente individuate con deliberazione di Giunta Comunale.
2. La sosta oltre al tempo consentito è attuabile solo nelle aree a sosta prolungata appositamente individuate con deliberazione di Giunta Comunale.
3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente, sempre nel rispetto del Codice della Strada. È comunque vietato posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.
4. Al fine di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata su tutto il territorio comunale:
   a) nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
   b) nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;
   c) in prossimità o corrispondenza di rotatorie, intersezioni o curve;
   d) in prossimità di scuole, uffici pubblici e chiese;
   e) lungo le strade provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina;
   f) lungo le strade e sulle aree sterrate per quanto riguarda la somministrazione di alimenti ebevande, la cottura e vendita di generi alimentari sfusi, con eccezione dei prodotti ortofrutticoli.
5. Durante lo svolgimento dei mercati, è vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri dal centro mercato.
6. È vietata la vendita in forma itinerante mediante l'uso di banchi, anche se muniti di ruote, e con l'esposizionedella merce esternamente al mezzo utilizzato per il trasporto, integrando, tale ipotesi, quella del commerciosu posteggio senza la prescritta concessione.
7. È fatto divieto all'operatore di impiegare apparecchi di amplificazione sonora per pubblicizzare la sua presenza e di infastidire il pubblico ed altre attività con l'insistente offerta della propria merce.
8. In caso di assenza del titolare, o dei soci in caso di società, l'esercizio dell'attività di commercio è consentitoa dipendenti o collaboratori familiari così come risultino da dichiarazione redatta in conformità agli artt. 46 esegg. del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la natura del rapporto con l'azienda titolare, e che

siano in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività.

9. La SCIA deve essere esibita dal titolare, oppure dal dipendente o familiare unitamente alla dichiarazione di cui al comma precedente se ne ricorre il caso, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
10. Gli operatori itineranti di altre Regioni italiane o provenienti dai paesi dell'Unione Europea devono avere alseguito la documentazione prevista per l'esercizio di tale attività rilasciata dalle autorità competenti, nonchéil proprio documento d'identità.

Art. 19 - Divieti e limitazioni nell'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. È vietato, di norma, esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati, posteggi isolati, fiere ed altre manifestazione straordinarie e nelle aree loro adiacenti, intendendosi per aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500, misurata dal posteggio più vicino. La Giunta comunale, con provvedimento motivato, può vietare temporaneamente su tutto il territorio comunale o su parte di esso la vendita informa itinerante per motivi di interesse pubblico, di viabilità, sicurezza o per motivi igienico-sanitario e di compatibilità con il contesto urbano, anche sotto l'aspetto del decoro, particolarmente in occasione dello svolgimento di manifestazioni occasionali destinate a richiamare numeroso pubblico.
2. Agli imprenditori agricoli, iscritti come tali al registro imprese, è consentita la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante previa comunicazione al Comune ove ha sede l'azienda di produzione, con le modalità previste dall'art. 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 20 - Cambio di residenza

1. In caso di cambiamento di residenza, i titolari di autorizzazioni su posteggio e di titolo abilitativo itinerante, sono tenuti a darne comunicazione entro sessanta giorni al SUAP del Comune, pena la decadenza del titolo autorizzativo, al fine di consentire l'aggiornamento dei recapiti negli atti propri dell'Ufficio.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MERCATI E FIERE

Art. 21 – Istituzione di nuovi mercati e fiere

1. L'istituzione dei nuovi mercati o fiere è disposta dal Consiglio Comunale nel rispetto dei criteri regionali, sentite le rappresentanze locali delle associazioni di categoria, le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale ed iscritte al relativo Albo regionale e le locali associazioni dei produttori agricoli.
2. Il Comune può istituire un nuovo mercato o fiera sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione. L'individuazione dell'area è preceduta da una verifica sulla possibilità di adeguare l'area stessa ai requisiti igienico sanitari previsti dall'Ordinanza del Ministero della Salute. I meccanismi di programmazione possono essere fondati su indici di qualità e fruibilità del servizio, in grado di promuovere sviluppo e garantire l'equilibrio degli interessi coinvolti. Resta ferma in ogni caso la necessità di salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico ed ambientale nonché di assicurare il diritto dei residenti alla vivibilità dell'ambiente urbano oltre che il rispetto dell'ordine pubblico edella salute pubblica.
3. Sono vietati i criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite dei prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 52 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137".*

4. Con la delibera istitutiva del nuovo mercato o fiera vengono stabiliti:
   a) L'ubicazione del mercato e la sua periodicità;
   b) Il numero e le superfici dei singoli posteggi, che possono essere differenziati a seconda dellatipologia merceologica degli stessi.
   c) Le attrezzature e i servizi comunali.
5. La deliberazione del comune è trasmessa al competente Ufficio della Giunta Regionale.
6. Per il soddisfacimento di specifiche esigenze i comuni possono prevedere l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato, appositamente individuati. La disciplina prevista per l'attività svolta nell'ambito delle aree mercatali è applicabile anche a posteggi al di fuori di tali aree, in quanto compatibile.
7. Su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o delle associazioni dei consumatori, i comuni, con deliberazione di Giunta comunale, possono istituire mercati sperimentalidella durata massima di un anno solare. L'istituzione definitiva è di competenza del Consiglio comunale, previa valutazione degli esiti della sperimentazione sul tessuto commerciale, il gradimento dei consumatori, il livello di riqualificazione e di valorizzazione dell'area prodotta dal mercato.

Art. 22 -Aree private da destinare al commercio

1. Se più soggetti, già operatori su aree pubbliche, riuniti in consorzio o società consortili, mettono a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita a seguito di deliberazione del Consiglio comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche con le medesime procedure di cui all'articolo 22 solo se compatibili con le destinazioni risultanti dai piani urbanistici comunali. In tal caso i soggetti richiedenti hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.
2. Se le aree di cui al comma 1 sono più di una, sono accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentative a livello regionale e presenti nel CNEL. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.Sono fatte salve le autorizzazioni da richiedersi ad altri uffici o enti competenti.
3. I rapporti tra il comune ed i soggetti promotori sono regolati da apposita convenzione che comprende la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali alle fiere nonché il controllo sui livelli del servizio erogato.
4. Al cessare della disponibilità dell'area decadono tutte le concessioni di posteggio rilasciate.

Art. 23 -Modifica dei mercati

1. Per modifica di mercato è inteso l'ampliamento e la riduzione del numero dei posteggi, la variazione della periodicità, nel senso di aumento o di diminuzione dei giorni di svolgimento, nonché della composizione dell'organico in relazione alla variazione del numero dei posteggi riservati ai rispettivi settori merceologici.
2. Le modifiche di cui al comma 1 sono deliberate dal Consiglio comunale, con le modalità previste dall'articolo 22 per assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori e degli operatori per un equilibrio con le altre forme di distribuzione, anche sulla base delle caratteristiche economiche del territorio.

Art. 24 - Spostamento, soppressione, modifica

1. Lo spostamento, la soppressione o la modifica permanente del/i giorno/i di effettuazione dei mercati e dei posteggi fuori mercato sono deliberati dal Consiglio Comunale.
2. Il provvedimento di trasferimento temporaneo di uno o più posteggi dei mercati e dei posteggi fuori mercato eventualmente individuati, è disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, ed è adottato dal Sindaco.

Art. 25 – Sospensione

1. La sospensione del mercato è disposta dal Sindaco in caso di comprovate esigenze di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica.
2. Nelle circostanze in cui uno dei giorni stabiliti per lo svolgimento del mercato venga a coincidere con una festività, il Sindaco potrà consentire le attività del mercato nella stessa giornata o fissare un giorno diverso, dandone comunicazione alle organizzazioni rappresentative degli operatori su aree pubbliche.
3. Per ragioni di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, è prevista la sospensione del mercato quindicinale sito in località Porto della frazione di Marina di Camerota a decorrere dal 30 giugno al 15 settembre di ogni anno.

Art. 26 - Caratteristiche funzionali dei mercati

1. Il mercato del Comune di Camerota ha frequenza quindicinale e si svolge nel giorno del venerdì nell'area di Piazza Mercato Loc. Porto - frazione Marina.
2. L'ubicazione dei posteggi nei mercati ha una corsia di passaggio, riferita alla distanza tra le parti frontali ed espositive dei posteggi, non inferiore a metri 2,50 e una corsia laterale compresa tra metri 0,50 e metri 1,00. Il lato del posteggio che consente la visione diretta della merce da parte del pubblico è considerato come parte frontale ed espositiva. Le merci devono essere sistemate in modo che non risultino a diretto contatto con il suolo. Le derrate alimentari, fatte salve tutte le disposizioni in materia igienico sanitaria, devono essere esposte al pubblico in maniera ordinata e protette da possibili contaminazioniesterne. In nessun caso dovrà essere consentita la manipolazione dei prodotti alimentari da parte degli acquirenti;
3. I posteggi hanno una superficie utilizzabile anche dai negozi mobili, di cui all'articolo 2, lettera n) del presente regolamento.
4. La copertura del banco espositivo, misurata dal suo punto più basso, non è inferiore a metri 2,00.
5. Ogni banco è dotato di almeno un estintore portatile di incendio di capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C, a cura e spese dell'operatore titolare del posteggio.
6. L'istituzione di nuovi mercati giornalieri e periodici è subordinata alla realizzazione di impianti e servizi e al rispetto delle norme sanitarie.
7. Le aree pubbliche e private, dove sono svolti i mercati, a disposizione del comune previste dagli articoli 22 e 23 del presente regolamento, sono dotate dei necessari servizi igienico-sanitari in misura proporzionaleal numero dei posteggi.
8. Il Comune provvede a dotare la zona adibita alla vendita di generi alimentari di strutture igienicamente idonee. Per i mercati non specializzati sono previste due zone distinte, riservate rispettivamente ai venditoridi generi alimentari e ai venditori di generi non alimentari.
9. Il Comune può effettuare la dislocazione dei posteggi nell'ambito del mercato in relazione alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria, al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge, alla diversa superficie dei posteggi. La presente disciplina è applicabile anche ai posteggi isolati fuori mercato, in quanto compatibile, laddove previsti e istituiti.
10. Il Comune, anche su richiesta da parte di almeno il 60 per cento degli operatori titolari di posteggio sul medesimo mercato, possono prevedere l'allungamento della durata del mercato protratta per l'intera giornatao anche lo spostamento in orario serale.
11. Durante l'orario di mercato è vietato, nell'area mercatale, il transito di tutti i veicoli diversi dai mezzi di soccorso delle forze dell'ordine.
12. È altresì vietata la sosta di tali veicoli nell'area del mercato, salvo si tratti di aree a ciò espressamente destinate.
13. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito ai mezzi di soccorso o alle forze dell'ordine e agli operatori che, previo assenso della polizia locale, eccezionalmente sono costretti a lasciare il posteggio primadel termine dell'orario di mercato.

Art. 27 – Modalità di accesso al mercato. Rilevazione delle presenze

1. La registrazione delle presenze avviene da parte del personale del Comando di Polizia Locale del Comune di Camerota o dalla società a cui con convenzione è stata affidata la gestione o la vigilanza del mercato, che provvederanno, con cadenza mensile, a trasmettere al SUAP l'elenco aggiornato delle assenze maturate dagli operatori su aree pubbliche al fine dell'adozione dei provvedimenti di specifica competenza.
2. Il titolare di posteggio deve comunicare a mezzo pec, al SUAP, i casi di assenza giustificata per malattia, gravidanza, servizio militare o per altri gravi motivi, entro la settimana successiva alla data di svolgimento del mercato. Alla comunicazione deve essere allegata opportuna documentazione giustificativa. In mancanza della predetta comunicazione, nei termini di cui sopra, l'assenza non risulterà giustificata

Art. 28 – Modalità di registrazione delle presenze degli "spuntisti" nei mercati

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata a cura del personale del Comando di Polizia Locale o della società di gestione, ogni giorno di svolgimento del mercato a soggetti abilitati ed ha durata limitata al giorno stesso.
2. L'assegnazione avviene nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) il più alto numero di presenze sul mercato.
b) maggiore anzianità d'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA.

3. L'accertamento delle presenze per la compilazione della graduatoria di spunta ai fini delle assegnazioni giornaliere dei posteggi liberi o comunque non assegnati, viene effettuato dal personale di vigilanza o dalla società di gestione. L'aggiornamento dell'apposito registro delle presenze viene curato dal Comando Polizia Municipale. La registrazione delle presenze deve avvenire prima dello svolgimento delsuccessivo mercato al fine di tenere la graduatoria sempre aggiornata. La validità temporale delle graduatorie decorre a far data dalle registrazioni documentabili iniziali e non è soggetta a scadenza.
4. Per poter partecipare alla spunta gli interessati dovranno essere in possesso del titolo abilitativo edovranno attestare l'avvenuto pagamento del canone di occupazione suolo pubblico.

Art. 29 – Norme in materia di funzionamento dei mercati e delle fiere

1. L'attività dei mercati e delle fiere è subordinata al rispetto delle disposizioni riportate nel presente Regolamento.
2. Il Comune assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.
3. Il Comune può concedere, previa stipulazione di apposita convenzione, ad una società esterna lagestione del mercato.
4. La direzione funzionale dei mercati e delle fiere è affidata all'Ufficio Commercio. È affidata al Comando di Polizia Locale la registrazione delle presenze ed alla compilazione della graduatoria annuale, nonché al servizio di vigilanza annonaria.
5. Gli Uffici comunali preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

Art. 30 – Mercati e fiere straordinarie

1. In qualsiasi periodo dell'anno sarà possibile effettuare mercati straordinari consistenti nella ripetizione del mercato settimanale e la partecipazione degli stessi operatori, da autorizzarsi con specifico provvedimento dirigenziale.
2. Qualora il mercato straordinario debba svolgersi in luogo diverso da quello individuato, lo svolgimento dovrà essere preceduto della redazione di un "progetto" da realizzarsi in collaborazione tra gli uffici comunali. In tale progetto saranno comunque fatti salvi i requisiti di sicurezza per le persone.

L’assegnazione dei posteggi in tal caso avverrà con modalità da stabilirsi nel progetto stesso.

3. Sono autorizzate fiere promozionali straordinarie previa presentazione da parte di soggetti privati, anche in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, di specifici progetti nei quali debbono esserequanto meno evidenziati:
   a) finalità dell’iniziativa;
   b) specializzazioni merceologiche interessate;
   c) spazi richiesti e loro localizzazione;
   d) modalità di organizzazione delle aree di vendita ed il progetto di allestimento delle attrezzature;
   e) elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l’ammissione oppure l’impegno a far accedere soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 22, rispettando le indicazioni dell’autorizzazione.
4. Le suddette manifestazioni possono essere organizzate e patrocinate dal Comune con apposito atto. In tal caso il SUAP, in collaborazione con il Comando Polizia Locale, può gestire direttamente le assegnazioni delleconcessioni temporanee.

Art. 31- Fiere

1. Per Fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune ha la disponibilità di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all’esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.
3. Alle fiere si applicano i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi nei mercati.
4. Per l’assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune formula apposita graduatoria sulla base dell’anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. Le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, le categorie merceologiche ammesse alla vendita, sono fissati da apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

CAPO III
CANONE MERCATALE

Articolo 32 – Disposizioni generali

Il presente Capo relativo ai criteri di applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, rinvia al Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 30/04/2021;

CAPO IV
SANZIONI

Art. 33 – Sanzioni per le attività commerciali su aree pubbliche

1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal comune dove si è verificata l’infrazione. Il comune è l’autorità competente all’accertamento e alla riscossione dei relativi introiti delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento.
2. L’esercizio del commercio su aree pubbliche in assenza del prescritto titolo abilitativo nonché l’assenza o la perdita dei necessari requisiti morali o professionali ovvero l’esercizio senza l’autorizzazione dell’ente

proprietario dell'area di cui all'articolo 53 comma 8 comportano per il comune l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata cessazione dell'attività, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, oltre alla confisca delle attrezzature e della merce.

3. Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche in violazione delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune e in mancanza della Carta di esercizio e dell'attestazione annuale di cui all'articolo 53 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro1.000,00 a euro 3.000,00, il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e la successiva confisca delle stesse, nonché degli automezzi in uso, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) se la Carta di esercizio e la relativa Attestazione annuale non sono esibite, pur essendo stati adempiuti gli altri obblighi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da euro 100,00 a euro 500,00. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della Carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.
4. A chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche avendo acquisito la Carta di esercizio, ma senza aver acquisito la relativa Attestazione annuale, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 600,00 a euro 3.000,00. In tal caso il comune procede ad un invito a regolarizzare la posizione contributiva entro trenta giorni, trascorsi i quali, nel caso l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione, l'attività è sospesa per due mesi.
5. L'omessa presentazione al SUAP della comunicazione per la cessazione dell'attività del commercio su aree pubbliche è punita con una sanzione pecuniaria da euro 500,00 ad euro3.000,00.
6. La mancanza del tesserino di cui all'articolo 69 o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento nonché in caso di assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico agli organi preposti alla vigilanza, oppure di vendita con un prezzo unitario superiore a euro 250,00 si applica la sanzione da euro 250,00 ad euro 1.500,00.
7. In caso di recidiva, le sanzioni sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione o in caso di reiterazione multiplao di particolari gravità delle disposizioni sanzionate ai sensi del presente articolo, oltre alle sanzioni pecuniarie, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica se è stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.
8. Il titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche decade:
   a) nel caso di mancato avvio dell'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
   b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo per periodi di tempo nell'insieme superiori a quattro mesi per ciascun anno solare oppure superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato,se inferiore all'anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
   c) nel caso di intervenuta perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di leggi vigenti in materia.

Art. 35 – Modalità di comunicazione con il SUAP

1. Nel presente Regolamento le comunicazioni tra gli esercenti il commercio su aree pubbliche e il SUAP del Comune di Camerota devono essere effettuate esclusivamente per via telematica.
2. Ogni istanza, richiesta di autorizzazione, segnalazione, comunicazione altrimenti specificata e denominata

inviata al protocollo generale del Comune in forma cartacea, sarà pertanto dichiaratairricevibile.

3. Derogano alle modalità di invio telematico di cui al presente articolo le richieste di partecipazione alle fiere e alle sagre, nonché quelle inviate da soggetti che esercitano attività di vendita in maniera occasionale, da associazioni e comitati senza scopo di lucro, e da chi esercita le attività di vendita elencate nell'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 36 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo approva.

Comune di Camerota

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche

Il Dirigente del AREA AFFARI GENERALI a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Camerota, 14/12/2023

Comune di Camerota

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche

Il Dirigente del AREA ECONOMICO FINANZIARIA a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Camerota, 14/12/2023

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio
VINCENZA PERAZZO

Segretario
ANGELA DEL BAGLIVO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Camerota, 08/01/2024

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 28/12/2023, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 50/2023 è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Camerota, lì _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

_____

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Comune di Camerota
Provincia di Salerno

Certificazione di Avvenuta Pubblicazione

SPETT.LE
AREA AFFARI GENERALI

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che l'Atto avente oggetto 'Approvazione Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche' è stato affisso all'Albo Pretorio Online dal 08/01/2024 al 23/01/2024 ed è stato registrato con progressivo N° PAP-00018-2024.